

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01.04.2014

COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 07 dicembre 2012 n. 213, disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.**

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

- 2. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:**
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa**
 - Controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati**
 - Controllo sugli equilibri finanziari volto a garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.**
- 3. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di governo e compiti di gestione.**

Titolo II – Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

- 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato dal Responsabile del Servizio competente per materia, in relazione all'iniziativa o all'oggetto della proposta ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica.**
- 2. Il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale e viene inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere di regolarità tecnica devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.**
- 3. Il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto su ogni proposta di ordinanza e decreto del Sindaco e viene allegato al provvedimento. Ove il Sindaco non intenda conformarsi al parere di regolarità tecnica deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.**
- 4. Per ogni altro atto amministrativo, che non sia di competenza degli organi di governo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il parere di regolarità tecnica attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento.**

Articolo 4 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

- 1. Il Segretario Comunale, anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi, scelti a campione.**

2. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato, per l'atto adottato, le procedure previste dai principi e dalle norme che disciplinano la materia.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale con tecniche di campionamento, anche di natura informatica, entro i primi 15 giorni del mese successivo ad ogni semestre ed è pari, di norma, ad almeno 3 atti del complesso dei documenti di cui al comma 1.
4. Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse con periodicità semestrale a cura del Segretario Comunale ai Responsabili dei Servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti, come documenti utili per la valutazione, ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo, si rilevino irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione dei provvedimenti volti a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed a prevenire la reiterazione di irregolarità.

Articolo 5 – Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Le fattispecie contabilmente rilevanti che comportano l'espressione del parere di regolarità contabile sono quelle che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Il parere di regolarità contabile deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che presenti fattispecie contabilmente rilevanti come definito al comma 1, sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale e viene inserito nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio, alla verifica della corretta imputazione della spesa
5. Le determinazioni, e tutti gli altri atti, che comportino impegno di spesa sono soggette al controllo preventivo di regolarità contabile, esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il visto di regolarità contabile attestante:
 - a. la regolarità contabile, consistente nel parere di regolarità contabile
 - b. la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica
 - c. la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, inerente la verifica delle disponibilità esistenti sul relativo intervento, voce o capitolo di bilancio con riferimento alle correlazioni esistenti con le entrate e l'attestazione del mantenimento dell'equilibrio di bilancio in conseguenza dei reali effetti finanziari e patrimoniali dell'attoIl visto di regolarità contabile viene inserito, quale parte integrante e sostanziale, nel provvedimento cui si riferisce.
6. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal Regolamento Contabile dell'Ente.

- 7. Il Revisore dei Conti vigila sulla contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000e dalle normative di settore.**

Titolo III – Controllo di gestione

Articolo 6 – Controllo di gestione

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:
 - a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
 - b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
 - c) **per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.**

Articolo 7 – Struttura Operativa

1. **il controllo di gestione viene effettuato da dai Responsabili di Procedimento di cui al successivo comma 2, e da una struttura operativa alla quale è assegnata la complessiva attività del controllo di gestione, individuata nel Servizio Finanziario che svolge servizio di supporto, raccordo e predisposizione degli strumenti del predetto controllo destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente ed ai responsabili della gestione per le finalità cui sono destinati.**
2. **Ogni Responsabile di Servizio individua un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici rilevanti ai fini del controllo di gestione, in mancanza di individuazione, responsabile del procedimento sarà lo stesso Responsabile del Servizio..**

Articolo 8 – Modalità applicative del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - a) definizione degli obiettivi gestionali ;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Articolo 9 – Sistema di monitoraggio e referti periodici

- 1. Lo stato di attuazione dei programmi e progetti è oggetto di monitoraggio, in tal senso i Responsabili di Servizio riferiscono sull'attività, mediante l'inoltro di un report gestionale con periodicità semestrale al Servizio Finanziario**
- 2. Il Servizio Finanziario predisporrà un report complessivo sulla gestione, in modo da fornire una lettura chiara dei dati.**
- 3. Il report finale verrà trasmesso al Sindaco, agli Assessori, ai responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, e tramite quest'ultimo alla Corte dei Conti**

Titolo IV - Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 10 - Controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio finanziario sotto la vigilanza del revisore dei Conti. Esso si svolge nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.**
2. Il controllo degli equilibri finanziari si riferisce alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
3. Ogni 6 mesi il responsabile del Servizio finanziario acquisisce le relazioni sintetiche dei Responsabili di ciascun servizio sullo stato di attuazione delle entrate e delle spese di propria competenza. Successivamente relaziona all'organo di revisione sul mantenimento dell'equilibrio finanziario generale. Il Segretario Generale acquisisce la relazione e il parere motivato del revisore dei Conti su quanto relazionato e ne riferisce alla Giunta.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di approvazione da parte del Consiglio comunale della verifica degli equilibri finanziari, secondo le disposizioni del D. lgs. 267/00.
5. Le norme dei Titoli II e IV del presente Regolamento che disciplinano i controlli di gestione e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL.

Titolo V – Norme finali

Articolo 11 - Abrogazioni

In conseguenza dell'approvazione del presente regolamento, vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali che disciplinano la materia dei controlli ivi previsti.